ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3740 del 19/07/2018

Oggetto DM 31/15, D.LGS. 152/06 E SMI, LR 5/06 E SMI

¿ SITO PV ESSO 4203-106766 UBICATO IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA EMILIA PONENTE 2. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO UNICO DI BONIFICA (RIF. DETERMINE N. 2906/2015 DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, N. DAMB/2016/2054 DEL 29/06/16 E N. DAMB/2018/1093 DEL 01/03/18 di ARPAE SAC RAVENNA)

COMMITTENTE: SOCIETA EG ITALIA SPA

Proposta n. PDET-AMB-2018-3899 del 18/07/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DM 31/15, D.LGS. 152/06 E SMI, LR 5/06 E SMI - SITO PV ESSO 4203-106766 UBICATO IN

COMUNE DI FAENZA (RA), VIA EMILIA PONENTE 2. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO UNICO DI BONIFICA (RIF. DETERMINE N. 2906/2015 DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, N. DAMB/2016/2054 DEL 29/06/16 E N. DAMB/2018/1093 DEL 01/03/18 di ARPAE

SAC RAVENNA)

COMMITTENTE: SOCIETA EG ITALIA SPA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/2015 recante "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti";
- il D.Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "Bonifica di siti contaminati";
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che "le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati";
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che ai fini istruttori è stata aperta dall'incaricato del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2018/20305;

VISTO E VALUTATO il documento "Variante al Progetto Unico di Bonifica" presentato dalla Società EG Italia spa (di seguito la Società, CF: 09964350962), acquisito da questa SAC al PGRA/2018/8137 del 25/06/18);

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.08.05.05 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*" approvato con DGR n. 14 del 11/01/16 e revisionato con DGR n. 798 del 30/05/16:

DATO ATTO che in data 18/07/18 si è svolta regolarmente la Conferenza dei Servizi per l'esame del documento di cui sopra;

VISTA la nota di Hera spa Direzione Acqua, acquisita al PGRA/2018/9260 del 18/07/18;

DATO ATTO delle risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 18/07/18, per le quali si richiama il verbale redatto al termine della seduta e sottoscritto dai presenti;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

- 1. DI DARE ATTO che il PUB (Progetto Unico di Bonifica) per il Sito in oggetto veniva approvato con prescrizioni con determina n. 2906 del 28/09/15 della Provincia di Ravenna, successivamente modificata/integrata con determina DAMB/2016/2054 del 29/06/16 ed infine aggiornata con determina DAMB/2018/1093 del 01/03/18, entrambe di ARPAE SAC Ravenna.
- 2. DI DARE ATTO che in particolare con determina n. 2054/2016 venivano approvate le seguenti CSR per le matrici di interesse (suolo profondo insaturo e acque sotterranee interne al Sito):

SUOLO PROFONDO SP	CRS (mg/kg)	CSR (mg/kg)
Benzene	48,73	2*
Xileni	175,1	50*
Idrocarburi leggeri C≤12	1.369	250*

^{*}CSR<CSC, CSR posta pari alla CSC in recepimento alle indicazioni del MATTM Prot. 0029706/TRI del 18/11/2014

ACQUE SOTTERRANEE GW	CRS (µg/l)	CSR (μg/l)
Benzene	5.038	447,05
Toluene	20.195	5.260
Etilbenzene	4.311,6	1.288,87
Para-Xilene	7.537	6.596,16
Stirene	33,5	155
Benzo(a)antracene	0,150	9,4
Benzo(a)pirene	0,016	1,62
Benzo(g,h,i)perilene	0,026	0,26
Dibenzo(a,h)antracene	0,014	2,49
Idrocarburi totali come n-esano	49.264	1.262,99
MtBE	8.916	12.724

garantendo ovviamente nel contempo il rispetto delle CSC di tab. 2 All. 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs n. 152/06 e smi ai POC individuati (PM1, PM10, PM11, PM12 e PM13).

3. DI DARE ATTO che in entrambe le determine n. 2906/2015 e n. 2054/2016 si ribadiva come la "Linea Guida Operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati", approvata dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 484 del 05/05/2015, richiamasse la necessità di effettuare almeno n. 4 campagne di monitoraggio soil-gas (una per stagione meteorologica) al fine di avere un quadro stabile delle concentrazioni rappresentative per ciascun analita presente nei gas interstiziali e del rischio ad esse associato, per poter effettuare adeguate valutazioni in merito all'escludibilità del percorso di volatilizzazione dal modello concettuale.

Si disponeva pertanto che la Stessa avrebbe dovuto condurre n. 3 ulteriori campagne di misura di soil-gas nel rispetto della predetta Linea Guida della Regione Emilia Romagna, convenendo che avrebbero potuto essere condotte al termine dei 18 mesi di funzionamento previsto per l'impianto di MPE, dato atto che tale tecnologia avrebbe potuto inficiare l'attendibilità delle misure in campo dei soil-gas.

Qualora, al termine delle suddette campagne di misura di soil-gas, fosse risultato che non era possibile escludere il percorso di volatilizzazione indoor/outdoor dalle valutazioni dell'AdR, l'obiettivo di bonifica da conseguire sarebbero state le CSR già calcolate in modalità inversa (e le CSC ai POC individuati, in osseguio al principio del "punto di conformità" per le acque sotterranee).

Nelle more della eventuale rivalutazione dell'AdR, il PUB si rendeva in ogni caso necessario perché erano stati riscontrati superamenti delle CSC per le acque sotterranee ai POC individuati.

4. DI DARE ATTO che allo stato attuale, non essendo sinora state presentate elaborazioni delle ulteriori n. 3 campagne di misura soil gas secondo i criteri e le modalità previste dalla DGR n. 484/2015, deve intendersi che il percorso di volatilizzazione indoor/outdoor non possa essere attualmente escludibile dal modello concettuale alla base dell'AdR.

Pertanto per le matrici suolo profondo insaturo [SP] e acque sotterranee interne al Sito ([GW], piezometri PM2÷PM7) attualmente valgono le CSR già calcolate in modalità inversa e approvate con determina n. 2054/2016, garantendo ovviamente nel contempo le CSC di tab. 2 All. 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs n. 152/06 e smi ai POC individuati (PM1, PM10, PM11, PM12 e PM13).

- 5. DI DARE ATTO altresì che, in sede di Conferenza di Servizi per la valutazione del presente documento, la Società ha comunicato la propria intenzione di eseguire n. 2 campagne di monitoraggio dei soil-gas indicativamente entro la fine del 2018, le quali in aggiunta a quella già svolta a maggio 2018 costituiranno pertanto le n. 3 ulteriori campagne di monitoraggio soil-gas già citate con le determine precedenti n. 2906/2015 e n. 2054/2016.
 - Si ricorda che l'escludibilità dall'AdR del percorso di volatilizzazione indoor/outdoor dovrà essere verificata secondi i criteri e le modalità previste dalla DGR n. 484/2015 in particolare ai paragrafi 6.2 "Gestione dati analitici ai fini del calcolo del rischio" e 6.3 "Valutazione del rischio e Calcolo delle CSR per le matrici acque sotterranee e terreni" e trasmessa per valutazione agli Enti competenti ai fini dell'eventuale approvazione delle nuove CSR calcolate senza considerare potenzialmente attivo il percorso di volatilizzazione indoor/outdoor.
- 6. DI DARE ATTO che la proposta di variante al PUB presentata dalla Società costituisce una integrazione dell'attuale sistema di Multi Phase Extraction (MPE) operante in sito ed autorizzato in virtù delle sopra menzionate determine n. 2906/2015, DAMB/2016/2054 e DAMB/2018/1093, che pertanto continuano a produrre efficacia per le parti non espressamente modificate.
- 7. DI APPROVARE la variante progettuale del PUB proposta dalla Società, la quale prevede di adottare in affiancamento al sistema di MPE operativo in Sito una strategia di "Adaptive Remediation" articolata in step successivi:
 - ✓ FASE 1 Ossidazione chimica (ISCO): iniezione nelle aree critiche, tramite applicazione diretta all'interno dei piezometri già esistenti, di composti ossidanti (perossido di idrogeno attivato attivazione con solfato ferroso chelato con acido citrico).
 - ✓ FASE 2 (eventuale) Biostimolazione dell'ossidazione aerobica: stimolazione dei processi di degradazione biologica dei contaminanti in condizioni aerobiche attraverso l'iniezione in falda di composti a lento rilascio di ossigeno sia internamente al sito (come fase di finissaggio) sia esternamente al sito (PM8 e PM9). Sulla base dei dati raccolti in corso d'opera la Società definirà la durata dell'intervento e l'eventuale necessità di ulteriori interventi di iniezione successivi al primo.
- 8. DI DARE ATTO che l'attivazione della Fase 2 sarà oggetto di valutazione in funzione degli esiti dei monitoraggi eseguiti in corso d'opera della Fase 1.
 - Il passaggio da una fase all'altra dovrà essere preventivamente comunicato alle Pubbliche Amministrazioni con apposita relazione illustrativa contenente la descrizione delle attività eseguite, il commento ai risultati ottenuti e il programma di prosecuzione della bonifica. In tale relazione dovranno essere indicati i prodotti che saranno utilizzati e allegate le relative schede di sicurezza.
 - La Società dovrà in ogni caso comunicare agli Enti competenti le date di avvio e conclusione di tutte le operazioni previste.
- 9. DI DARE ATTO che le specifiche tecniche di applicazione dei prodotti della Fase 1 (ISCO) sono quelle riportate al paragrafo "8.3 Modalità di iniezione dei prodotti" del documento di Variante al PUB acquisito agli atti con PGRA/2018/8137 del 25/06/18.
 - Il sistema di MPE sarà gestito in modo da aspirare unicamente i gas interstiziali per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività di iniezione e riprenderà con l'aggottamento delle acque sotterranee a conclusione delle stesse.
- 10. DI DARE ATTO che La Società, a distanza di n. 2 e n. 4 mesi dalla prima iniezione, prevede di realizzare n. 2 ulteriori cicli di iniezione di prodotti di Fase 1 (ISCO).
- 11. DI APPROVARE la proposta di monitoraggio in corso d'opera descritta dalla Società al paragrafo "8.5 Piano di Monitoraggio dell'Intervento" e consistente nella:
 - ✓ misurazione dei parametri chimico-fisici (conducibilità elettrica, potenziale redox, ossigeno disciolto, pH, temperatura, ferro disciolto [solo post-ineizione]) pre e post-iniezione dei composti ISCO;
 - valutazione delle concentrazioni rilevate nelle acque mediante campionamenti periodici (con lo scopo di verificare lo stato qualitativo delle acque, l'avanzamento della bonifica e verificare il rispetto delle CSC nei POC).

secondo il seguente crono-programma:

Data	Monitoraggio con strumentazione portatile	Analisi chimiche contaminanti di interesse
T=0 (1° ciclo iniezioni)	х	х
T=1 mese	х	Solo PoC
T=2 mesi (2° ciclo iniezioni)	х	X
T=3 mesi -	х	Solo PoC
	Trasmissione di un report tecnico di aggiornamento	
T=4 mesi (3° ciclo iniezioni)	х	х
T=5 mesi	х	Solo PoC
T=6 mesi	х	х
T=7 mesi	Trasmissione report tecnico di aggiornamento ed eventuale proposta per prosieguo iter	

Il set analitico previsto è il seguente: BTEsX, HCtot, MtBE e EtBE.

Sulla base dei risultati ottenuti al termine dei primi 6 mesi di monitoraggio (a valle del terzo ciclo di iniezione), come proposto la Società dovrà effettuare una valutazione dell'andamento dell'intervento e - se necessario – dovrà procedere a variare la frequenza, i dosaggi o la natura stessa del reagente da iniettare. Tali considerazioni dovranno essere riportate nei report tecnici periodici nei quali dovranno essere indicate anche eventuali variazioni delle tempistiche e delle modalità di monitoraggio da applicare.

La Società valuterà anche la possibilità di integrare i punti di iniezione tramite la realizzazione di ulteriori micro-piezometri posti nell'interasse tra i punti di monitoraggio già esistenti. Nel caso in cui si ritenesse necessario ampliare la maglia di iniezione, il dimensionamento del nuovo intervento e l'ubicazione dei piezometri aggiuntivi, saranno riportati all'interno del documento tecnico di aggiornamento da trasmettere al termine del terzo mese.

- 12. DI DARE ATTO che la Società, al termine del periodo di intervento previsto, procederà ad eseguire lo spegnimento temporaneo dell'impianto MPE per il periodo di 1 mese, al fine di verificare l'eventuale effetto rebound.
- 13. DI STABILIRE che in sede di collaudo finale da effettuarsi in contraddittorio con il competente Servizio Territoriale ARPAE dovrà essere verificato il rispetto delle CSR sito specifiche per le matrici interessate (come sopra descritto al punto 2.).

In particolare la Società dovrà pertanto prevedere il prelievo e l'analisi di:

- ✓ n. 1 campione di terreno profondo insaturo in prossimità di PM2 (indicativamente alla profondità di -4 m dal p.c,) a verifica del raggiungimento delle relative CSR sopra riportate;
- ✓ n. 1 campione da ogni piezometro interno al Sito (PM2÷PM7), a verifica del raggiungimento delle CSR sopra riportate relative alla matrice acque sotterranee;
- n. 1 campione da ogni POC individuato (PM1, PM10, PM11, PM12 e PM13) e dai piezometri esterni al Sito (PM8, PM9), a verifica del rispetto delle CSC di tab. 2 All. 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs n. 152/06 e smi.

Il collaudo delle acque sotterranee (punti ii. e iii.) potrà intendersi concluso favorevolmente qualora, ad esito di n. 2 campagne di monitoraggio consecutive – da effettuarsi a distanza di 3 o 4 mesi l'una

dall'altra - venga accertato dalla Società e da ARPAE ST il raggiungimento rispettivamente delle CSR e delle CSC come sopra indicato.

I parametri Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene e Dibenzo(a,h)antracene dovranno essere ricercati nella prima campagna di collaudo finale in contraddittorio con ARPAE ST e - qualora siano rinvenuti in concentrazioni inferiori rispettivamente alle CSR (piezometri interni) e CSC (POC e piezometri esterni) - non dovranno ulteriormente essere ricercati nella seconda campagna di collaudo finale in contraddittorio.

Ad esito favorevole delle predette verifiche, la Società potrà presentare agli Enti competenti la relazione finale "As built" e richiedere a questa SAC il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica, corredata dalla modulistica prevista dalla DGR Emilia Romagna n. 2218/2015 e dall'attestazione del pagamento dei relativi oneri istruttori previsti dal Tariffario ARPAE alla voce 12.08.05.07.

- 14. DI RICORDARE che (come già disposto con le determine n. 2906 del 28/09/15 Prov. RA e n. DAMB/2016/2054 del 29/06/16 e DAMB/2018/1093 del 01/03/18) le elaborazioni predisposte per il Sito in oggetto sono da ritenersi valide fintanto che sussistono le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello concettuale descritto nel documento di Analisi di Rischio sito-specifica e preso a modello per l'elaborazione del Progetto Operativo di Bonifica (PUB) e sue successive modifiche e integrazioni; qualunque variazione del modello concettuale comporterà necessariamente la rielaborazione dell'Analisi di Rischio approvata e degli atti successivi e conseguenti.
- 15. DI DARE ATTO che l'area ove insiste il PV secondo il vigente RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) del Comune di Faenza è destinata a "Ambito misto di riqualificazione" come da art. 10 delle NTA. Tale art. 10 identifica aree a prevalente attività economica all'interno del centro urbano che, pur assicurando la possibilità di sviluppo e riammodernamento del tessuto produttivo, possono evolvere verso una pluralità di funzioni tra cui, ad esempio, la funzione residenziale con i criteri e limitazioni riportati nel medesimo art. 10.
- 16. DI DARE ATTO che, considerando che attualmente il PV è attivo, per l'area è stata considerata una destinazione d'uso "commerciale ed industriale". Qualora in futuro l'attività dovesse essere dismessa e la destinazione d'uso effettiva del Sito dovesse mutare rispetto all'attuale scenario, l'Analisi di Rischio e la procedura stessa dovranno essere riviste sulla base della nuova destinazione urbanistica evoluta nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Faenza.
 - In caso di dismissione del PV, tutte le strutture sopra terra e interrate afferenti alla conduzione dell'attività stessa dovranno essere rimosse a cura della Società.
- 17. DI DARE ATTO che sulla base del crono-programma ipotizzato dalla Società (nel quale viene indicato un periodo complessivo per l'ultimazione degli interventi di bonifica pari a 12 mesi dall'avvio), e delle attività di collaudo come stabilite al precedente punto 11. e tenuto anche conto della tempistica utile per la redazione della relazione finale conclusiva le operazioni di bonifica autorizzate e le successive misure e verifiche in contraddittorio con il competente Servizio territoriale ARPA dovranno essere compiutamente concluse **entro il 30/06/2020**, fatte salve eventuali modifiche in corso d'opera da apportare all'Analisi di Rischio e/o alla progettazione operativa.
- 18. DARE ATTO che a norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della DGR n. 2218/2015 <u>lo stato di contaminazione accertato a seguito della caratterizzazione ed eventuale Analisi di Rischio, deve essere riportato dal certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune territorialmente competente e quindi comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.</u>
- 19. Le date in cui effettuare le previste operazioni e monitoraggi dovranno essere infine preventivamente concordate, con almeno 10 giorni di anticipo, con la Sezione Provinciale ARPAE Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna (rif. Francesco Busa, tel. 0546/682763 email: fbusa@arpae.it) ai fini dell'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.
- 20. DI STABILIRE che la Società EG Italia srl, in virtù di quanto disposto al punto 10. del dispositivo della determina DAMB/2016/2054 del 29/06/16 aggiornata con DAMB/2018/1093 del 01/03/18 in relazione alla prestazione di apposita fidejussione a garanzia del completamento degli interventi di bonifica per il Sito in oggetto a norma dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs .n 152/06 e smi, dovrà prestare una fidejussione il cui importo si intende fissato pari a:

- √ € 46.660,00 (diconsi euro quarantaseimilaseicentosessanta/00) come prescritto al predetto punto 10. della determina DAMB/2016/2054), più
- ✓ € 22.000,00 (diconsi euro ventiduemila/00), pari al 50% (cinquanta%) del computo tecnico estimativo dei costi della variante dovrà essere prestata a favore del Comune di Ravenna

per un totale di € 68.660,00 (diconsi euro sessantottomilaseicentosessanta/00)

<u>a favore del Comune territorialmente competente</u> a norma di quanto disposto al punto 5.2.1 "Autorizzazione" della DGR Emilia Romagna n. 2218/2015 avente ad oggetto "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati".

Il testo della polizza fidejussoria deve essere conforme allo schema definitivo in allegato 13 "RER - SCHEMA DEFINITIVO DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA" alla medesima DGR Emilia Romagna n. 2218/2015.

- Il Comune territorialmente competente dovrà comunicare a questa SAC l'avvenuta presentazione della fidejussione da parte della Società, nonché la propria successiva accettazione.
- 21. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.
- 22. DI COMUNICARE che, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L n. 241/90 e smi, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA Dott. Alberto Rebucci Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.